

XVI LEGISLATURA

456^a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICOMERCLEDÌ 10 NOVEMBRE 2010
(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente CHITI,
indi del presidente SCHIFANI
e della vice presidente BONINO

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Futuro e Libertà per l'Italia: FLI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Io Sud, Movimento Repubblicani Europei): UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CHITI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,33).
Si dia lettura del processo verbale.

Omissis

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(601) GIULIANO. - *Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di riforma dell'accesso alla professione forense e raccordo con l'istruzione universitaria*

(711) CASSON ed altri. - *Disciplina dell'ordinamento della professione forense*

(1171) BIANCHI ed altri. - *Norme concernenti l'esercizio dell'attività forense durante il mandato parlamentare*

(1198) MUGNAI. - *Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato (ore 17,01)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 601, 711, 1171 e 1198.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo unificato proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta di ieri sono stati accantonati gli emendamenti 32.202 (testo corretto), 32.203 e 32.205 e la votazione dell'articolo 32 e il relatore e la rappresentante del Governo hanno espresso i loro pareri sugli emendamenti presentati all'articolo 39.

Al fine di procedere con maggiore chiarezza, chiedo due cose: ai colleghi del Senato silenzio e attenzione ed al relatore e alla rappresentante del Governo di esprimere nuovamente il proprio parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 39, perché c'erano degli aspetti che dovevano essere chiariti.

VALENTINO, relatore. Signor Presidente, come lei ha detto, era stato accantonato l'articolo 32. Poiché le ragioni che hanno determinato l'accantonamento sono superate, alla luce della riformulazione che il senatore Benedetti Valentini intende fare dell'emendamento 32.202 (testo

corretto), sul quale era stata richiesta una riflessione ulteriore, le chiedo di poter ricominciare dall'articolo 32 per poi esprimere il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 39.

PRESIDENTE. Se non ci sono osservazioni, riprendiamo l'esame degli emendamenti presentati all'articolo 32, precedentemente accantonati.

Prego, senatore Valentino, proceda nel suo intervento.

VALENTINO, *relatore*. Signor Presidente, avevo già espresso il parere su tutti gli emendamenti. Era stato accantonato, e quindi non votato, l'emendamento 32.202 (testo corretto), la cui nuova formulazione risulterebbe la seguente: «*Il comma 2 dell'articolo 32 viene sostituito dal seguente: "Il CNF è composto da avvocati aventi i requisiti di cui all'articolo 36. Ciascun distretto di corte d'appello il cui numero complessivo degli iscritti agli albi è inferiore a diecimila elegge un componente. Risulta eletto chi abbia riportato il maggiore numero di voti. Non può appartenere per più di due mandati consecutivi allo stesso ordine circondariale il componente eletto in tali distretti. Ciascun distretto di corte d'appello in cui il numero complessivo degli iscritti agli albi è pari o superiore a diecimila elegge due componenti; in tali distretti risulta primo eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti, secondo eletto chi abbia riportato il maggiore numero di voti fra gli iscritti ad un Ordine diverso da quello cui appartiene il primo eletto"*».

La parte finale del comma risulta così formulata: «*In tutti i distretti il voto è comunque espresso per un solo candidato. Le elezioni per la nomina dei componenti del CNF devono svolgersi nei quindici giorni prima della scadenza del Consiglio in carica. La proclamazione dei risultati è fatta dal Consiglio in carica, il quale cessa dalle sue funzioni alla prima riunione del nuovo Consiglio convocato dal presidente in carica*».

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Valentino, la Presidenza non dispone del testo scritto con le modifiche da lei indicate e dunque sarebbe opportuno, prima di procedere al voto, distribuirlo a beneficio di tutti i senatori presenti. Tra l'altro, non mi è stato possibile comprendere se la riformulazione tende a sostituire l'intero comma 2 o soltanto parte di esso.

Propongo dunque di accantonare momentaneamente l'articolo 32 e di passare all'articolo 39.

DELLA MONICA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA MONICA (PD). Signor Presidente, vorrei un chiarimento sulla riformulazione dell'emendamento 32.202 (testo corretto), proposta dal relatore. Se ho ben compreso, dopo due mandati al Consiglio dell'ordine non ci si può più ricandidare.

PRESIDENTE. Collegli, rinnovo la mia proposta. In attesa che venga distribuito il testo della proposta di modifica avanzata dal relatore, propongo di passare all'esame dell'articolo 39.

PERDUCA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, siccome nella riformulazione testé letta dal relatore non si prende in considerazione il possibile *ex aequo*, bisognerebbe stabilire, nel caso in cui si dovesse arrivare ad un risultato finale di parità, le modalità di scelta del candidato. In base ad alcuni emendamenti da me presentati su altre fattispecie, si era optato per far ricadere la scelta sul più anziano di età o di iscrizione.

Dal momento che siamo in una fase di ulteriore verifica di questo emendamento, sarebbe utile arrivare ad un testo condiviso, evitando di dover riaprire una discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo dunque l'esame dell'articolo 39 e degli emendamenti ad esso presentati, su cui invito nuovamente il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.

VALENTINO, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 39.200 e 39.201 e favorevole sull'emendamento 39.202. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 39.203, 39.204, 39.205 e 39.206.

Ritiro l'emendamento 39.902. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 39.207, 39.208, 39.209, 39.210, 39.211, 39.212, 39.213, 39.214 e 39.700/1. L'emendamento 39.700 è stato ritirato.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 39.215, 39.216, 39.217, 39.218, 39.901/1, 39.901/2, 39.901/3 e 39.901/4. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 39.901.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 39.219, 39.220, 39.221, 39.222, 39.223, 39.224, 39.225, 39.226, 39.227, 39.228, 39.229, 39.230, 39.231, 39.232 e 39.233. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 39.234 e contrario sugli emendamenti 39.235 e 39.236.

L'emendamento 39.239 è stato ritirato. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 39.237, 39.238, 39.240, 39.241, 39.242, 39.243, 39.244, 39.245, 39.246, 39.1000/1, 39.1000/2, 39.1000/3, 39.1000/4, 39.1000/5 e 39.1000/6.

Rinnovo l'invito al senatore Viespoli, presentatore dell'emendamento 39.1000/7, a riformularlo espungendo il comma secondo, ripreso da un emendamento del relatore.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 39.1000/8, 39.1000/10 e 39.1000/12 e favorevole sugli emendamenti 39.1000/9 e 39.1000/11.

Confermo il parere favorevole sull'emendamento 39.1000 come riformulato: si tratta dopo le parole «un rimborso forfetario», di aggiungere le parole «congruo e adeguato» e, al quart'ultimo rigo, dopo le parole «commisurato all'effettivo apporto», di aggiungere la parola «professionale».

PRESIDENTE. Gli emendamenti 39.900/1 (testo corretto), 39.900/2 (testo corretto), 39.900/3, 39.900/4, 39.900/5, 39.900/6, 39.900/7, 39.900/8, 39.900/9 e 39.900/10 sono decaduti a seguito del ritiro dell'emendamento 39.900.

VALENTINO, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 39.247, 39.248, 39.249, 39.250, 39.251, 39.252, 39.253, 39.255, 39.256, 39.257, 39.258, 39.254, 39.259, 39.260, 39.261, 39.262 e 39.263. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 39.264 (testo 2).

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 39.265, 39.266, 39.267, 39.268, 39.269, 39.270, 39.271, 39.272, 39.273 e 39.274. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 39.275. Esprimo infine parere contrario sugli emendamenti 39.276, 39.277, 39.278, 39.279, 39.280, 39.281, 39.282, 39.283, 39.284 e 39.0.200 (testo 2).

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Colleghi, vorrei avvertire una volta per tutte, dal momento che si pone per numerosi casi, ad iniziare proprio dal primo emendamento, il 39.200, che allorché il parere della 5^a Commissione è condizionato ad una riformulazione, si intende che in tutti gli emendamenti di quella fattispecie deve essere inserito il seguente periodo: «il tirocinio presso l'Avvocatura dello Stato, presso gli uffici legali delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici, nonché presso gli uffici giudiziari, deve essere svolto a titolo gratuito». Quindi è evidente che, quando è condizionato ad una riformulazione, i presentatori devono dirmi se accettano tale inserimento.

Senatrice Della Monica, accoglie questa riformulazione?

DELLA MONICA (PD). Signor Presidente, la accetto per tutti gli emendamenti a mia prima firma.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 39.200 (testo 2).

MARITATI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARITATI (PD). Signor Presidente, l'emendamento 39.200 (testo 2) è finalizzato a migliorare nella sostanza l'articolo 39, che rappresenta un punto certamente rilevante della riforma; parliamo delle modalità di svolgimento del tirocinio.

Nell'articolo 39 è prevista innanzitutto una preselezione. Riteniamo che questo sia un istituto da evitare perché inutile e dannoso; dannoso rispetto ad una selezione che non può che colpire quella fascia giovanile di laureati che partono già in condizione di svantaggio sociale e economico, di preparazione nel complesso. Abbiamo dei laureati che aspirano ad entrare nella professione legale. Ebbene, si regola con legge il modo con cui si svolge il tirocinio; non si comprende la necessità di una selezione preventiva con strumenti informatici, con testi non meglio identificati, che mira certamente a tagliare e ad escludere - io direi - in maniera eccessivamente preventiva.

Infatti, un giovane che dovesse risultare non capace a dare risposte - così come richiesto dalla prova - a quesiti che non sono certamente utili e confacenti ad una valutazione di idoneità all'esercizio della professione, il tutto sulla base di quanto acquisito nel corso degli anni di tirocinio, verrebbe dichiarato non idoneo, e questo escluderebbe soggetti non per ragioni attinenti alla selezione qualitativa, alla selezione diretta a stabilire la presenza di preparazione, di tendenze e di attitudini. Siamo quindi a strumenti che io definisco trancianti, strumenti che in maniera piuttosto superficiale e arbitraria, dannosa quindi, ingiusta più che altro, escludono soggetti che potrebbero essere alla prova dei fatti anche migliori di quelli cui viene consentito di proseguire oltre.

Non crediamo quindi che questa preselezione possa servire all'obiettivo che è comune: quello di migliorare la professione forense, di incidere anche sul numero eccezionalmente alto di avvocati che abbiamo nel nostro Paese. Ma questa riduzione del numero non può essere fatta in maniera arbitraria, in maniera sbagliata, in modo ingiusto e così preliminare. Dobbiamo consentire a tutti, come vuole la nostra Costituzione, l'accesso alla professione, e la selezione deve essere basata su prove che scaturiscano da un esercizio effettivo del tirocinio, che intervengano quando l'attività di preparazione si è compiuta, quando il giovane aspirante a questa professione dimostri di aver acquisito quel livello culturale che si richiede, che è preteso, e quando dimostri tutte le altre qualità che noi ci auguriamo vengano individuate, valutate e accertate in esito al tirocinio. Quindi siamo decisamente contrari alla prova selettiva.

Noi riteniamo che con l'emendamento 39.200 (testo 2), signor Presidente, colleghi della maggioranza, si possa migliorare il testo dell'articolo 39 del disegno di legge. In tale articolo sono citati alcuni punti che noi ribadiamo in maniera più capillare e completa. Voi legate il tirocinio professionale essenzialmente, se non esclusivamente, ad un addestramento tecnico e giuridico, tralasciando un aspetto qualitativo che noi poniamo in evidenza nel comma 1 dell'articolo 39 proposto nel nostro emendamento.

Il tirocinio del praticante avvocato è «finalizzato a fargli conseguire, nella consapevolezza del ruolo dell'avvocato nella società e nella giurisdizione, le capacità necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare principi etici e regole deontologiche». Credo che tale previsione sia un sostanziale miglioramento.

Vi è poi un punto di non secondaria importanza. Noi non riteniamo che il Consiglio nazionale forense debba essere il *dominus* anche nel regolamentare. Crediamo che la disciplina con regolamento da parte del Ministro della giustizia rappresenti un elemento maggiormente qualificante per la stessa professione, per lo stesso Consiglio nazionale forense, che non può essere lasciato arbitro. A mio giudizio, la posizione che l'articolo riconosce al Consiglio quale assoluto vertice ed esclusivo organismo competente a regolare tutta l'attività del tirocinio, che rappresenta una parte veramente importante della formazione di un nuovo avvocato, indebolisce il Consiglio nazionale forense.

Quest'ultimo, e l'intera la professione forense, è invece rafforzato dal conferimento al Ministro della giustizia del potere disciplinare con regolamento di attività così delicate. Noi prevediamo che il Ministro della giustizia debba con regolamento indicare ed articolare in maniera precisa e completa tutta l'attività del tirocinio, sentito il Consiglio nazionale forense, i Consigli dell'Ordine territoriali, le associazioni maggiormente rappresentative del Congresso nazionale forense, la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza, sentito ed acquisito il parere del Consiglio superiore della magistratura per gli aspetti connessi alla funzionalità del sistema, e sentito anche il parere del CNEL per gli aspetti riguardanti le questioni economiche e sociali.

Pensiamo pertanto che non vi siano ragioni ostative, anzi che ve ne siano molte che militano per l'accoglimento di tale emendamento. Insisto su tale attribuzione di competenza in capo al Ministro della giustizia, che non può che dare ulteriore forza e lustro all'avvocatura, la quale non può chiudersi e restringere i confini della propria organizzazione e della propria struttura limitando i confini tutti all'interno.

Vorrei sottolineare un altro aspetto. Noi indichiamo che il tirocinio possa essere svolto in maniera più ampia ed articolata: presso un avvocato con funzioni di *dominus*; presso l'Avvocatura dello Stato; in altro Paese dell'Unione europea, senza limiti di tempo; presso uffici giudiziari aventi sede

nel distretto di Corte d'appello. A proposito di quest'ultimo punto, penso a quanto potrebbe essere utile il tirocinio sviluppato anche presso il famoso, agognato ufficio per il processo, previsto in alcuni nostri progetti di legge e che mi auguro che un prossimo Governo, più sensibile alla riforma della giustizia, possa al più presto varare.

Nel nostro emendamento limitiamo a due i praticanti che possono esercitare l'attività di tirocinio presso uno studio legale. Intendiamo quindi contribuire a una svolta che dovrebbe essere di grande qualità: superare la pleora di praticanti che oggi affollano i grandi studi professionali, con la conseguenza di un sostanziale e pratico abbandono di tutti questi giovani a se stessi, salvo rare eccezioni la cui valutazione lascio immaginare di solito su cosa sia fondata. L'affidamento di non più di due praticanti al *dominus*, a un avvocato, potrà garantire in maniera più efficace la loro preparazione.

Signor Presidente, per le ragioni esposte, chiedo che l'emendamento 39.200 (testo 2) venga approvato, nell'interesse del complessivo miglioramento del disegno di legge in discussione. *(Applausi del senatore Perduca)*.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Signor Presidente, a noi dispiaceva interrompere il senatore Maritati, che ha svolto un'argomentazione amplissima, ed anche interessante in più passaggi: però la Commissione, in tutte le sue fasi, ha approfonditamente trattato l'argomento ed è pervenuta alla determinazione, con l'emendamento 39.202 da essa proposto, di sopprimere la prova di preselezione.

Quindi, penso che il suo punto di vista sia in questo modo assorbito e che siano assorbiti anche tutti i numerosi emendamenti che insistevano su questo argomento. Fortunatamente, quindi, siamo d'accordo nel superare questo tema, di notevole rilievo e, proprio per questo, il relatore ha dato parere contrario agli emendamenti che precedevano e - ovviamente - favorevole all'emendamento 39.202. Il problema è dunque felicemente superato.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 39.200 (testo 2), presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Omissis

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198(ore 17,26)

PRESIDENTE. Senatore Caruso, accoglie la riformulazione dell'emendamento 39.201 proposta come condizione dalla 5ª Commissione per la sua ammissibilità?

CARUSO (PdL). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ricordo che il parere del relatore è contrario, ma io devo chiedere ogni volta ai presentatori, se viene accolta la riformulazione proposta dalla 5^a Commissione, perché la senatrice Della Monica lo ha espressamente chiesto per tutti. Se non viene accettata, l'emendamento è improcedibile. Il senatore Caruso ha accolto la riformulazione e quindi l'emendamento è ammissibile.

Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 39.201 (testo 2).

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 39.201 (testo 2), presentato dal senatore Caruso.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 39.202.

PERDUCA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, voterò a favore, anche perché questo originariamente era un emendamento a firma della senatrice Poretti e mia. Siamo contenti che sia stato fatto proprio dalla Commissione, però non si capisce perché: era già presente con questa dicitura nel primo fascicolo, adesso viene fatto proprio dalla maggioranza. Non voglio fare un intervento come quello del senatore Benedetti Valentini di ieri per cui ora mi voterete tutti contro: era solo per mettere agli atti di chi era la primogenitura.

Chiedo infine la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

DELLA MONICA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA MONICA (PD). Signor Presidente, chiedo scusa, ma siccome è stata una battaglia che il Partito Democratico ha condotto già in sede di Commissione, noi teniamo a sottolineare che giustamente viene abolita la prova di preselezione per l'accesso alla pratica, ma vi è stata una lunga e laboriosa fatica per arrivare a questo punto e siamo lietissimi che finalmente la maggioranza abbia recepito questa proposta. *(Applausi del senatore Perduca e della senatrice Poretti).*

Pertanto, bene ha fatto il senatore Maritati a rimarcare nel suo intervento sull'emendamento 39.200 che avevamo manifestato questa volontà fin dall'inizio per impedire che ai giovani fosse vietato l'accesso alla professione legale attraverso una prova preselettiva irragionevole.

Quindi, voteremo chiaramente con la Commissione, però rivendichiamo la bontà di questo emendamento.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dal senatore Perduca, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 39.202, presentato dalla Commissione.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198

PRESIDENTE. Sono pertanto preclusi i successivi emendamenti fino al 39.214.
Stante il ritiro dell'emendamento 39.700, risulta decaduto l'emendamento 39.700/1.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 39.215, identico agli emendamenti 39.216, 39.217 e 39.218.

SERRA *(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE).* Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Serra, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

CAROFILIO *(PD).* Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAROFILIO *(PD).* Signor Presidente, la norma del comma 5 che miriamo a sopprimere con l'emendamento 39.215, per quanto ci riguarda (ma naturalmente anche con gli altri emendamenti di identico contenuto) è uno dei tasselli di quel quadro complessivo che tende a rendere l'accesso alla professione forense, non già più selettivo, ma sempre più difficile, in una prospettiva, non di qualità dei futuri avvocati, ma, ancora una volta, anche su questa norma, tale da evidenziare i connotati vagamente - o anche non vagamente - corporativi della normativa in questione.

Leggo il comma 5 per richiamare l'attenzione di noi tutti sul suo contenuto e sul suo carattere straordinariamente discriminatorio rispetto a categorie di soggetti che legittimamente potrebbero voler intraprendere la professione legale: «Lo svolgimento del tirocinio è incompatibile con qualunque rapporto di impiego pubblico, con il compimento di altri tirocini professionali e con l'esercizio di attività di impresa. Al praticante avvocato si applica inoltre il regime delle incompatibilità e delle relative eccezioni previste per l'avvocato dagli articoli 17 e 18».

In definitiva, stando a questo comma, il giovane - o anche il non giovane o giovanissimo - che intenda o desideri dedicarsi alla professione di avvocato deve tagliare i ponti con qualsiasi attività diversa da un lavoro subordinato di tipo privato. Prescindo da ogni considerazione, che pur potrei fare sull'inspiegabilità della discriminazione (sarebbe molto interessante sentire una convincente spiegazione di tale discriminazione), e mi chiedo perché un soggetto può fare il buttafuori in una discoteca di sera e la pratica professionale di avvocato di giorno (si tratta di un esempio, con tutto il rispetto per quell'attività), mentre il dipendente pubblico, il funzionario o il bidello non possono fare la pratica professionale il pomeriggio, o comunque nei momenti in cui ciò sia possibile, compatibilmente con il quadro complessivo della legge.

Ad ogni modo, prescindo da questo e annoto come tale disposizione si ponga in contrasto con uno dei connotati fondamentali delle moderne società che sono caratterizzate - o, meglio, dovrebbero essere caratterizzate - dalla mobilità della forza lavoro, in particolare di quella intellettuale. Chi lavora in un'amministrazione pubblica, chi fa il professore, il funzionario, o anche soltanto chi

svolge funzioni che un tempo si chiamavano di concetto, si vede completamente preclusa la possibilità di entrare in un percorso che ipoteticamente potrebbe portarlo, in seguito, all'esercizio della professione legale. Credo che ciò sia veramente ingiusto, incomprensibile e sostanzialmente inaccettabile ed è per questo motivo che abbiamo proposto l'emendamento, in favore del quale voteremo convinti.

La richiesta di voto elettronico è già stata avanzata. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 39.215, presentato dal senatore Legnini e da altri senatori, identico agli emendamenti 39.216, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori, 39.217, presentato dal senatore Pistorio e da altri senatori e 39.218, presentato dai senatori D'Alia e Serra.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

LI GOTTI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto, lo avevo chiesto già da prima, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, la *ratio* di questa norma dovrebbe essere quella di prevedere la condizione di affrancamento del giovane che svolge il tirocinio da un'occupazione che possa distoglierlo, ma allora non si riesce a capire per qual motivo il lavoro privato è compatibile con il tirocinio e il lavoro pubblico, che può anche essere a tempo parziale o con contratti precari, dovrebbe essere invece incompatibile.

Ritengo che l'articolo 39, al comma 8, preveda già il controllo dell'effettività del tirocinio, visto che impone all'avvocato presso cui si svolge di renderlo effettivo. Avendo previsto al comma 8 questa garanzia, ritengo che la previsione che esclude la possibilità per i giovani di avere anche un lavoro pubblico a tempo parziale, che non interferisca con il tirocinio sia un'incongruenza. *(Applausi dal Gruppo IdV. Commenti dei senatori Paravia e Giuliano all'indirizzo della Presidenza)*.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Li Gotti: è stato appena sollevato un problema vero, che ritengo giusto risolvere prima che la collega senatrice Bonino mi sostituisca alla Presidenza. Senatore Li Gotti, quando lei mi ha chiesto di parlare, la votazione era già stata aperta: me ne sono accorto solo ora. Pensavo che fossimo in una fase precedente, come era accaduto con il senatore Perduca, a cui ho dato la parola per effettuare la dichiarazione di voto dopo che era stato votato l'appoggio alla richiesta di voto elettronico. In questo caso, però, la votazione è già stata aperta. Mi scuso, ma il suo intervento è iniziato dopo l'apertura della votazione: manca solo la proclamazione del risultato.

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, avevo chiesto di parlare in dichiarazione di voto mentre stava intervenendo il senatore Perduca.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Li Gotti, ma non l'avevo visto e non mi è stato segnalato. Le ho dato comunque la parola pensando che la votazione non fosse iniziata, però mi hanno fatto notare correttamente che la votazione è già stata aperta e che manca solo la proclamazione del risultato della votazione. Mi scuso con lei, è stato un inconveniente, perché non ho visto in tempo la sua richiesta: potrà comunque intervenire sull'emendamento successivo.

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, io non ho votato.

PRESIDENTE. Può votare ora.

LI GOTTI (IdV). Dunque, la votazione è in corso.

PRESIDENTE. Manca solo la proclamazione del risultato.

LI GOTTI (*IdV*). Dunque, signor Presidente, posso votare?

PRESIDENTE. Il suo voto verrà registrato.

Proclamo dunque il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198

PRESIDENTE. Mi scuso nuovamente con lei, senatore Li Gotti, lei ha chiesto di parlare e io ho le ho dato la parola, ma eravamo ad una fase successiva alla verifica del sostegno alla votazione con scrutinio simultaneo. Dunque, i colleghi mi hanno fatto notare giustamente che si stava procedendo in modo difforme dalle regole e procedure.

Onorevoli colleghi, data l'ora, sospendo l'esame del disegno di legge in titolo per dare corso all'esame della mozione n. 314, come annunciato nella seduta antimeridiana.

Omissis

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198(ore 18,18)

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, riprendiamo fino alle ore 19 la discussione del disegno di legge sulla riforma della professione forense.

Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 39.901/1, 39.901/2, 39.901/3, 39.901/4 sono improcedibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 39.901.

Verifica del numero legale

LEGNINI (*PD*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale. *(Proteste del Gruppo PD).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198

ICHINO (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Ichino, stiamo votando l'emendamento; interverrà sul prossimo.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Senatrice Incostante, siccome abbiamo fatto la verifica del numero legale dobbiamo procedere alla votazione per alzata di mano.

Metto ai voti l'emendamento 39.901, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti dal 39.219 al 39.226.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 39.227.

Verifica del numero legale

PEGORER (PD). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale). (Vivaci commenti dai Gruppi PD e IdV).

Il Senato è in numero legale. *(Applausi dal Gruppo LNP. Commenti e proteste dal Gruppo PD).*

Ci sono i senatori Segretari; se ci sono contestazioni fatele. Questa è la situazione.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Signora Presidente, la verifica del numero legale è una procedura che consente all'opposizione di effettuare una sua funzione.

PRESIDENTE. Ovviamente.

INCOSTANTE (PD). Se a questa verifica corrisponde un'alterazione dei voti, come visibilmente si vede, lei ci deve dire cosa dobbiamo fare: dire i nomi dei senatori che non ci sono, chiedere ai Segretari di scendere dal banco della Presidenza?

PRESIDENTE. Esattamente.

INCOSTANTE (PD). Ma se i Segretari autonomamente decidono di non farlo, noi da chi siamo tutelati? A chi dobbiamo chiederlo? *(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Senatrice Incostante, la Presidenza garantisce tutti e garantisce anche il lavoro, che prega di espletare, dei senatori Segretari. *(Commenti dal Gruppo PD).*

LEGNINI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (PD). Signora Presidente, in merito alla richiesta che è stata formulata dalla senatrice Incostante, voglio ricordare a lei e all'Aula che l'anno scorso ci fu una precisa disposizione, non un intendimento, della Presidenza del Senato in base alla quale i Segretari avrebbero dovuto ogni volta togliere le schede ... *(Applausi dal Gruppo PD)* ... dai banchi dove non ci sono i colleghi. Questo non si deve fare necessariamente quando si procede alla verifica del numero legale, perché va da sé che c'è un corri corri e sappiamo come vanno le cose. Le chiedo, adesso, prima di procedere ad ulteriori votazioni, di invitare i senatori Segretari a togliere tutte le schede cui non corrisponde la presenza di un collega. *(Commenti dal Gruppo PdL).*

STIFFONI (LNP). *(Scende dal banco della Presidenza).* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STIFFONI (LNP). Signora Presidente, preciso che parlo nella veste di senatore e non di Segretario di Presidenza. Vorrei ricordare al collega Legnini che è impossibile per i senatori Segretari provvedere

alla verifica dei senatori presenti se la votazione è chiusa. Non abbiamo avuto il tempo in questa occasione ...

LEGNINI (PD). Togliete le schede! *(Commenti del senatore Stiffoni)*.

PRESIDENTE. Non è così.

La verifica si può fare anche a votazione aperta.

STIFFONI (LNP). Ma non si può fare se la votazione è chiusa.

PRESIDENTE. Ho capito, ma il lavoro si può fare anche in apertura di votazione. Basta essere un po' più attenti.

Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 39.227.

LEGNINI (PD). Io vedo venti schede cui non corrisponde il relativo senatore. Chiediamo di togliere le schede. *(Commenti del senatore Stiffoni)*.

PRESIDENTE. La prima verifica del numero legale l'ho dichiarata chiusa e il Senato era in numero legale. Non posso verificarla nuovamente adesso. *(Commenti dal Gruppo PD)*.

LEGNINI (PD). Sto dicendo di togliere le schede.

PRESIDENTE. Lei ha chiesto la verifica del numero regale.

LEGNINI (PD). No.

PRESIDENTE. Prima. L'abbiamo appena fatta.

LEGNINI (PD). Faccia togliere le schede.

PRESIDENTE. Senatore Legnini, poiché siamo in fase di votazione sull'emendamento 39.227, su cui lei ha chiesto la verifica del numero legale e la procedura è andata come è andata, votiamo.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 39.227, presentato dal senatore Pistorio e da altri senatori, fino alle parole «un anno».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 39.227 e l'emendamento 39.228.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 39.229.

LEGNINI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (PD). Signora Presidente, le chiedo di far togliere le schede adesso. *(Proteste dal Gruppo PdL)*.

PRESIDENTE. Lei mi chiede la verifica del numero legale ...

LEGNINI (PD). No. Forse non mi sono spiegato: c'è una disposizione in questo senso. Noi stiamo per votare; prima di votare, numero legale o voto elettronico, poco importa, si assicuri che alle schede corrispondano i senatori, altrimenti questa commedia non finirà più.

PRESIDENTE. Invito i senatori Segretari a verificare ... *(Proteste dal Gruppo PdL)*. Certo, da tutte le parti. Ovviamente lo faccio al momento del voto. *(Proteste del senatore Ferrara)*. Senatore Ferrara, siccome prima mi è stato detto che non si poteva perché avevo fatto troppo in fretta, vediamo di andare per ordine. *(Proteste del senatore Ascutti)*.

FERRARA (PdL). Non si rende conto di cosa sta facendo.

PASTORE (PdL). Ma che, scherziamo?

TOFANI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOFANI (PdL). Signora Presidente, io credo ... *(Brusio in Aula)*.

PRESIDENTE. Vogliamo far parlare il senatore Tofani?

TOFANI (PdL). Io credo che tutti vogliamo raggiungere lo stesso obiettivo. Quanto chiede il senatore Legnini è un *vulnus* ...

LEGNINI (PD). Un *vulnus*?

TOFANI (PdL). ... nei confronti dei senatori, perché, fino a prova contraria, si presuppone che il collega sia in Aula o nei pressi avendo inserito la scheda.

Eventualmente il controllo si può fare nel momento in cui si vota e si vede che il senatore cui appartiene la scheda votata non è presente. Io posso infatti allontanarmi un attimo ma venire a votare. *(Applausi dai Gruppi PdL e LNP)*.

PRESIDENTE. È esattamente quello che stavo cercando di dire, avendo chiesto ai due senatori Segretari che stanno operando semplicemente di predisporre nel caso fosse stata fatta la richiesta. Senatore Legnini, le ripeto che siamo all'emendamento 39.229.

Verifica del numero legale

LEGNINI (PD). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Chiedo ai senatori segretari di verificare la presenza in Aula dei senatori le cui schede risultano inserite. Chiedo anche a tutti i senatori di stare al proprio posto. *(I senatori segretari Stiffoni e Thaler Ausserhofer verificano la regolarità del voto)*.

Invito i senatori segretari a togliere le schede dei senatori non presenti in Aula. *(Commenti del senatore Garraffa)*. La prego senatore Garraffa, due senatori Segretari stanno svolgendo il loro lavoro. La prego.

LONGO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Stiamo verificando la presenza del numero legale e le do quindi la parola dopo. La collega Thaler Ausserhofer, segretaria di Presidenza, sta facendo il suo lavoro.

GARRAFFA (PD). Guardi lì! *(Commenti del senatore Asciutti)*.

PRESIDENTE. Per cortesia, non è il suo lavoro, senatore Garraffa.

LONGO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Stiamo verificando la presenza del numero legale e non le posso dare la parola. *(Commenti della senatrice Pinotti)*. I senatori Segretari stanno facendo il loro controllo e non l'hanno ancora finito. *(I senatori Segretari proseguono nella verifica della regolarità del voto. La senatrice segretaria Thaler Ausserhofer ritira delle schede e le consegna alla Presidenza)*. Il Senato è in numero legale. *(Applausi dai Gruppi PdL e LNP)*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 39.229, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 39.230, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori, identico all'emendamento 39.231, presentato dai senatori D'Alia e Serra.

Non è approvato.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 39.232, identico all'emendamento 39.233.

PORETTI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORETTI *(PD)*. Signora Presidente, tante volte si è sentita echeggiare la parola «giovani» e si è detto di cercare di favorire in qualche modo i giovani avvocati: questa potrebbe essere un'opportunità. L'articolo 39, nella parte in cui indica dove può essere svolto il tirocinio, al comma 7, lettera a), precisa che esso può essere svolto presso un avvocato con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni. Dunque lo studio presso cui può essere svolto il tirocinio deve essere di un avvocato che abbia almeno cinque anni di anzianità.

Con il nostro emendamento proponiamo invece che esso si possa svolgere nello studio di un avvocato che abbia un'anzianità di almeno due anni. Ciò sarebbe ancor più importante perché i giovani avvocati che hanno aperto uno studio da poco, ovvero da due anni, potrebbero essere aiutati e supportati nel loro lavoro dai tirocinanti. Infatti il tirocinio, per certi versi, non serve soltanto al tirocinante, ma può servire anche ad aiutare lo studio di un giovane avvocato. Perché mai non aiutare i giovani avvocati, che abbiano un'anzianità di due anni, consentendo di avere nel loro studio dei tirocinanti?

Dichiaro dunque il voto a favore dell'emendamento 39.232, identico all'emendamento 39.233, e ne chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Poretti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 39.232, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori, identico all'emendamento 39.233, presentato dal senatore Pistorio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198**

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 39.234.

CARUSO (*PdL*). Signora Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Intende ritirarlo nonostante il relatore e la rappresentante del Governo abbiano espresso parere favorevole?

CARUSO (*PdL*). Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 39.235, identico all'emendamento 39.236.

CAROFIGLIO (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAROFIGLIO (*PD*). Signora Presidente, questo emendamento potrebbe apparire un dettaglio: la norma di cui ci siamo occupando prevede infatti la possibilità di un tirocinio, per chi voglia diventare avvocato, presso un ufficio giudiziario, ma si scopre che, inopinatamente, questo tirocinio non può durare più di dodici mesi. È un dettaglio? Perché questa previsione? Esiste una ragione che abbia a che fare con la qualità della formazione che un ufficio giudiziario può dare a un giovane nella prospettiva che egli, o ella, diventi avvocato? Direi di no, perché è negli uffici giudiziari che confluisce l'attività dell'avvocato e direi che il tirocinio presso un ufficio giudiziario offre uno spettro di esperienze e di opportunità professionali oggettivamente più vasto di quello offerto dalla pratica presso uno studio legale.

La norma dice però che esso non può durare più di dodici mesi. Noi miriamo dunque a rimuovere questa limitazione, che come tante altre norme di sostanza o di dettaglio, di forma o di contenuto, ha un sapore più o meno velatamente ideologico, perché essa allude a un'incomprensibile diffidenza e a un principio di contrapposizione fra l'ambito della professione legale e l'ambito delle attività che si svolgono negli uffici giudiziari, che crediamo sia da respingere, come fatto culturale prima ancora che come scelta tecnica.

Chiediamo quindi un "sì" su questo emendamento e ne chiediamo altresì la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico. (*Applausi della senatrice Marinaro*).

LI GOTTI (*IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (*IdV*). Signora Presidente, il tenere fermo un limite di dodici mesi obbedisce ad una logica. Poiché la possibilità di tirocinio presso l'Avvocatura dello Stato e gli uffici giudiziari ovviamente è numericamente limitata, imporre un limite di dodici mesi consente a un maggior numero di giovani, che già incontrano difficoltà a trovare gli studi ove svolgere il tirocinio, di poterlo svolgere presso altre strutture.

Se noi blocchiamo queste altre strutture, che sono gli uffici giudiziari e l'Avvocatura dello Stato, con turni di ventiquattro mesi, noi blocchiamo la possibilità di tirocinio per migliaia di giovani. Noi dobbiamo aiutare i giovani a svolgere il tirocinio; quindi il termine di dodici mesi ha una sua logica.

LONGO (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LONGO (*PdL*). Signore e signori del Senato, io credo che vi sia una diffusa mancanza di informazione sulla formazione dei giovani avvocati. Il senatore Carofiglio ha detto - o quasi voleva dire - che a fare questa nell'ambito degli uffici giudiziari sono certamente i più intelligenti; ammettiamolo pure. Ma la formazione del giovane avvocato comincia così: «Intanto, caro, vieni con

me, che ti mostro dove son tutte le cancellerie. Poi partecipi agli incontri con i clienti che arrivano e ti dicono che vogliono denunciare il vicino di casa perché non li ha salutati».

La formazione, quindi, non è una formazione soltanto tecnico-giuridica; è la formazione artigianale che fa dell'avvocato un grande artigiano e del grande avvocato un grande artista. Non si può fare una formazione di ventiquattro mesi andando negli uffici giudiziari, senza sapere cos'è il vero e proprio contatto con il pubblico, che gli uffici giudiziari - ahimè - non hanno, o hanno con caratteristiche completamente diverse da quelle, umanissime, del contatto diretto che ha l'avvocato.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carofiglio, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 39.235, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori, identico all'emendamento 39.236, presentato dai senatori D'Alia e Serra.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198

PRESIDENTE. L'emendamento 39.239 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 39.237, identico all'emendamento 39.238.

CAROFILIO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAROFILIO (PD). Signora Presidente, vorrei svolgere qualche breve notazione sull'emendamento 39.237. Concettualmente si tratta di una norma molto vicina a quella di cui abbiamo discusso e sulla quale abbiamo votato poco fa. Il nostro emendamento mira a rimuovere il limite temporale per la pratica svolta presso sedi estere (uffici dell'Unione europea o studi legali all'estero). Anche in questo caso, ci poniamo nella prospettiva di una professione legale lanciata verso il futuro piuttosto che ripiegata verso il passato del piccolo e a volte polveroso studio professionale, in cui qualche volta si impara un buon artigianato e qualche volta si è invece circoscritti in una dimensione non ariosa della professione del giurista e dell'avvocato come ci piace pensarlo, cioè come un professionista capace di offrire un servizio ai cittadini e capace di collocarsi sull'onda delle trasformazioni della società.

Ebbene, in questa prospettiva, che è la nostra e che, rispettabilmente, si può non condividere, nella consapevolezza che c'è qualcosa che appartiene al passato e qualcosa che appartiene al futuro (e queste norme certamente al futuro non appartengono), noi chiediamo di votare «sì» su questo emendamento e la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PERDUCA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signora Presidente, chiedo alla senatrice Della Monica di poter apporre le firme della senatrice Poretti e mia all'emendamento 39.237.

PRESIDENTE. Senatrice Della Monica, accetta la richiesta del senatore Perduca?

DELLA MONICA (PD). Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carofiglio, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 39.237, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori, identico all'emendamento 39.238, presentato dai senatori D'Alia e Serra.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 39.240.

Senatrice Poretti, la Commissione bilancio ha espresso un parere su questo emendamento, chiedendone una riformulazione, che gli Uffici ritengono di forma. Quindi, l'emendamento è ammissibile aggiungendo, come chiede la Commissione bilancio, la seguente frase: «Il tirocinio presso l'Avvocatura dello Stato, presso gli uffici legali delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici, nonché presso gli uffici giudiziari, deve essere svolto a titolo gratuito». Con questa aggiunta, l'emendamento 39.240 è ammesso.

Senatrice Poretti, accetta la riformulazione dell'emendamento?

PORETTI (PD). Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 39.240 (testo 2).

PERDUCA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signora Presidente, siccome abbiamo sentito evocare non soltanto i giovani ma anche le botteghe artigiane, con la speranza che arrivino, addirittura, a produrre degli artisti, si ritiene che quante più botteghe artigiane si possono frequentare, tanto più l'arte potrà essere, in effetti, composta.

Si è proibito un soggiorno all'estero superiore ai sei mesi. Speriamo, invece, che le nostre botteghe dei quartieri, anche questi centrali o altri, possano essere frequentate al contempo. Con il nostro emendamento si chiede, infatti, che il tirocinio possa essere svolto contemporaneamente presso due avvocati, a richiesta del praticante e su autorizzazione del competente consiglio dell'ordine, nel caso in cui si possa presumere che la mole di lavoro di uno dei due non sia tale da permettere al praticante una sufficiente offerta formativa.

Io mi fermo qui, comprendendo che sarà posta in votazione solo la prima parte dell'emendamento e che, eventualmente, la seconda parte sarebbe preclusa.

Chiedo il sostegno per il voto elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Perduca, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 39.240 (testo 2), presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori, fino alle parole «offerta formativa».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198.

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 39.240 (testo 2) e l'emendamento 39.241.

Passiamo all'emendamento 39.242.

CARUSO *(PdL)*. Signora Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 39.243.

SERRA *(UDC-SVP-Aut (UV-MAIE-Io Sud-MRE))*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Serra, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 39.243, presentato dai senatori D'Alia e Serra.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198

PRESIDENTE. Senatore Casson, sull'emendamento 39.244 la Commissione bilancio ha proposto la stessa integrazione che ho già letto sull'emendamento 39.240 e che, se vuole, rileggo. L'accetta?

CASSON *(PD)*. Signor Presidente, l'accetto, ma domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON *(PD)*. Signora Presidente, volevo dichiarare il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico su questo emendamento che riguarda i giovani avvocati. L'emendamento semplicemente fa riferimento ai praticanti avvocati e alla necessità che, oltre al rimborso delle spese, venga dato un compenso adeguato e commisurato all'apporto dato per l'attività svolta. Crediamo che questa sia una proposta di equità e di giustizia e, quindi, chiediamo che, pur accettando la formulazione indicata dalla 5ª Commissione, venga espresso parere favorevole su un emendamento che è a favore dei giovani praticanti avvocati.

SERRA *(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA (*UDC-SVP-Aut (UV-MAIE-Io Sud-MRE)*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Serra, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 39.244 (testo 2), presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198

PRESIDENTE. Senatore Oliva, sull'emendamento 39.245 c'è la stessa richiesta della Commissione bilancio di riformulazione, cioè di aggiunta della frase che ho già letto a proposito dell'emendamento 39.240. Accetta la riformulazione?

OLIVA (*Misto-MPA-AS*). L'accetto.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 39.245 (testo 2).

PERDUCA (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (*PD*). Signora Presidente, siccome è successo che tutti i nostri emendamenti sono stati fatti propri dal senatore Pistorio e non è mai accaduto il contrario, ci siamo dimenticati di fare nostro l'unico che hanno presentato loro originariamente. Faccio una dichiarazione di voto a favore perché, in effetti, il problema, posto poc'anzi anche dal senatore Casson, deve essere ricordato. Da una parte si ricorda l'importanza e la nobiltà della professione forense rievocando anche i rilievi costituzionali, dall'altra la si vuole trattare come l'artigianato. Posto che anche l'artigianato avrà bisogno delle sue misure relative al tirocinio, i senatori Pistorio, Burgaretta Aparo, Oliva e Villari chiedono che il tirocinio professionale non determini l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato anche occasionale e che il titolare dello studio legale riconosca al tirocinante un'equa retribuzione per l'attività effettivamente espletata nell'ambito dell'attività di tirocinio. È vero che più avanti voteremo un emendamento della Commissione in cui si parlerà di un rimborso forfetario, pur se a partire dal secondo anno, si sa però, in virtù delle difficoltà dell'inizio del tirocinio ricordate poco fa dal senatore Longo, che comunque la mole di lavoro è tale anche dopo i primi mesi quando si è fatto il battesimo del fuoco, sia relativamente alle cancellerie che al pubblico. Dichiaro, quindi, il mio voto favorevole e chiedo anche il sostegno per il voto elettronico.

LONGO (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LONGO (*PdL*). Signora Presidente, ritengo che il senatore esponente della componente radicale, che si distingue sempre, abbia letto male l'emendamento 39.1000 della Commissione che egli stesso ha evocato. Egli, infatti, noterà, come vedranno tutti, che l'emendamento prevede che «al praticante

avvocato è sempre dovuto il rimborso delle spese sostenute per conto dello studio presso il quale svolge il tirocinio».

Questo era evidente, non occorre scriverlo, ma la Commissione lo ha scritto. È soltanto il riconoscimento di un rimborso commisurato all'attività svolta per conto dello studio, che nasce necessariamente dal secondo anno perché, così come è stato riformulato il testo, l'effettivo apporto professionale non può avvenire se non dopo un periodo minimo, che la Commissione ha ritenuto congruo stabilire in un anno. Mi sembra che la citazione dell'emendamento della Commissione non fosse completa.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Perduca, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 39.245 (testo 2), presentato dal senatore Pistorio e da altri senatori. Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 39.246 è improcedibile in considerazione del parere contrario espresso dalla 5ª Commissione permanente ex articolo 81 della Costituzione.

***ICHINO (PD).** Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ICHINO (PD). Signora Presidente, perché questo emendamento è dichiarato improcedibile?

PRESIDENTE. A seguito del parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione; se vuole, le posso rileggere il parere.

ICHINO (PD). Ho capito, ma qui non c'è nessuna implicazione rilevante sul piano finanziario.

PRESIDENTE. Io però non posso personalmente contestare l'espressione di una Commissione. Se lei solleva obiezioni, lo posso forse accantonare per una verifica, però c'è un parere, che è stato letto, della Commissione bilancio.

ICHINO (PD). Possiamo leggere il parere su questo emendamento?

PRESIDENTE. Glielo portiamo: un attimo solo, senatore.

ICHINO (PD). Questo emendamento dice soltanto che la preclusione della qualificazione del rapporto come rapporto di lavoro subordinato è la regola: l'espressione "di norma" significa che, se le cose si svolgono regolarmente, il rapporto non può essere qualificato come rapporto di lavoro subordinato. Sappiamo che, tuttavia, accade diffusamente che invece si verifichino degli abusi; per esempio, che lo studio legale poco serio utilizzi il giovane, sotto la forma di un rapporto di praticantato, in realtà facendogli fare soltanto il lavoro delle segretarie o segretari, o persino dei fattorini. L'emendamento mira a stabilire che in questo caso, la possibilità di agire per il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato non è esclusa. E in questo non vedo alcuna implicazione finanziaria.

PRESIDENTE. La Presidenza ovviamente non può mettere in discussione il parere della Commissione bilancio, che le leggo: «In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 39, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 39.700, 39.0.200 e 39.0.200 (testo 2), 39.210, 39.211, 39.246 (...)», che è appunto quello di cui parliamo.

ICHINO (PD). Poiché il senso di questo parere della Commissione bilancio, come mi chiarisce anche il senatore Morando, è evidentemente diretto a evidenziare la possibilità che quella simulazione fraudolenta di cui parlavo prima venga perpetrata anche presso l'Avvocatura dello Stato, allora io dico: se questo accade, il dirigente responsabile risponderà del danno erariale prodotto; ma non è consentito escludere che chi è vittima di questa simulazione fraudolenta possa agire in giudizio per il suo riconoscimento.

Chiedo pertanto se posso, a norma del Regolamento, avere il sostegno di quindici colleghi perché l'emendamento venga comunque messo in votazione.

PRESIDENTE. Come lei sa, senatore Ichino, con il sostegno di 15 senatori l'emendamento può essere comunque posto in votazione.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Signora Presidente, pur non volendo assolutamente contestare il parere della Commissione bilancio, non comprendo però la ragione per la quale questo emendamento determinerebbe una sovraesposizione finanziaria per il bilancio dello Stato.

Credo che si possa essere d'accordo sul fatto che nell'emendamento si ribadisce che colui che fa la pratica legale non può essere considerato uno che ha un rapporto di lavoro subordinato. Ciò non toglie che al di là della regola generale, vi sono alcuni casi in cui rispetto al rapporto di collaborazione, che come è noto nei rapporti di lavoro si articola attraverso varie forme, molte tipiche, alcune atipiche, si deve accertare se realmente si è in presenza di una forma di praticantato, che non determina un rapporto di lavoro subordinato, o se, viceversa, si è in presenza di una simulazione, attraverso una forma di praticantato o di collaborazione, di rapporto di lavoro subordinato.

Poiché tutto questo non grava in ogni caso dal punto di vista economico - e non capisco come potrebbe - sul bilancio dello Stato, ritengo che sia obiettivamente disarmante l'idea di un parere contrario.

Detto ciò, insisto per la votazione di questo emendamento nella convinzione che sia in discussione un emendamento che punta a fare chiarezza distinguendo la pratica forense, e quindi queste forme di collaborazione che non determinano un rapporto di lavoro subordinato, dalla simulazione di rapporti di pratica e collaborazione, che invece sono una forma di sfruttamento dei giovani avvocati.

Credo che questo sia un modo equilibrato per evitare lo sfruttamento di giovani professionisti, per cui chi non vuole votare è a favore di uno sfruttamento del genere. E non ci può essere parere della Commissione bilancio che possa impedire una discussione e un voto su questo emendamento. *(Applausi del senatore Ichino).*

LUSI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSI (PD). Signora Presidente, vorrei con molta umiltà far presente al presidente D'Alia che il suo ragionamento potrebbe essere valido soltanto se l'argomento riguardasse l'instaurazione di rapporti di lavoro all'interno di studi prettamente privati. *(Il senatore D'Alia è al telefono).* Però se il presidente D'Alia non mi ascolta è inutile che io intervenga. Signora Presidente, devo parlare al senatore D'Alia perché stiamo parlando di un emendamento di cui è primo firmatario.

L'osservazione della Commissione bilancio, che per quanto mi riguarda continuo a considerare corretta (ed è abbastanza anomalo che si chieda una votazione contro un parere ex articolo 81 della Costituzione espresso dalla Commissione bilancio), riguarda essenzialmente una fattispecie relativa alla possibilità dell'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con una pubblica amministrazione.

Se lei integrasse il suo emendamento, presidente D'Alia, precisando che esclude espressamente le pubbliche amministrazioni da questa fattispecie, ritengo che la Commissione bilancio potrebbe molto facilmente rivedere il parere precedentemente espresso, proprio perché, escludendo le pubbliche amministrazioni, verrebbe meno il rischio di cui si è parlato e che è oggetto del parere contrario della Commissione in questione. *(Applausi del senatore Morando)*.

PRESIDENTE. Senatore Lusi, mi sembra difficile che in questa fase si possa pervenire ad una riformulazione del testo in esame. *(Commenti del senatore Morando)*

Senatore Morando, quando presiederà lei la seduta, potrà decidere.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Ichino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo (art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 39.246, presentato dai senatori D'Alia e Serra.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198

SERRA *(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA *(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE)*. Signora Presidente, vorrei umilmente far notare che sono le ore 19,05 e dovremmo sospendere l'esame.

PRESIDENTE. Effettivamente il senatore Serra ha ragione.

Appreziate le circostanze, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Omissis

La seduta è tolta *(ore 20,28)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense (601 -711-1171-1198)

Risultante dall'unificazione dei disegni di legge:

Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di riforma dell'accesso alla professione forense e raccordo con l'istruzione universitaria (601)

Disciplina dell'ordinamento della professione forense (711)

Norme concernenti l'esercizio dell'attività forense durante il mandato parlamentare (1171)

Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato (1198)

ARTICOLO 39 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 39.

(Contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio)

1. Il tirocinio professionale consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzato a fargli conseguire le capacità necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche.

2. Presso il consiglio dell'ordine è tenuto il registro dei praticanti avvocati, l'iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale. Ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti è necessario il superamento di una prova di ingresso, da svolgere con modalità informatiche presso ciascun consiglio dell'ordine, tendente ad accertare la preparazione di base del candidato sui principi generali dell'ordinamento e sugli istituti giuridici fondamentali. La prova di ingresso si svolge almeno ogni quattro mesi.

3. La prova di ingresso è disciplinata da regolamento emanato dal CNF, con il quale sono determinati le caratteristiche dei quesiti, i metodi per l'assegnazione degli stessi ai candidati, l'attribuzione dei punteggi, le caratteristiche dei sistemi informativi e tutto quanto attiene alla esecuzione e alla correzione della prova stessa. L'aspirante praticante avvocato è ammesso a sostenere la prova di ingresso presso il consiglio dell'ordine del tribunale nel cui circondario ha la residenza. Ai fini dell'espletamento della prova informatica e della correzione della stessa viene istituita, per la durata massima di due anni, presso ciascuna sede di circondario, apposita commissione, formata da avvocati, magistrati e docenti universitari.

4. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti avvocati e la cancellazione dallo stesso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 16.

5. Lo svolgimento del tirocinio è incompatibile con qualunque rapporto di impiego pubblico, con il compimento di altri tirocini professionali e con l'esercizio di attività di impresa. Al praticante avvocato si applica inoltre il regime delle incompatibilità e delle relative eccezioni previsto per l'avvocato dagli articoli 17 e 18.

6. Il tirocinio è svolto in forma continuativa per ventiquattro mesi. La sua interruzione per oltre sei mesi, senza giustificato motivo, comporta la cancellazione dal registro dei praticanti, salva la facoltà di chiedere nuovamente l'iscrizione nel registro, che può essere deliberata previa nuova verifica da parte del consiglio dell'ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge.

7. Il tirocinio può essere svolto:

a) presso un avvocato, con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni;

b) presso l'Avvocatura dello Stato o ufficio legale di ente pubblico o presso un ufficio giudiziario per non più di dodici mesi;

c) per non più di sei mesi, in altro Paese dell'Unione europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione.

8. L'avvocato è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo proficuo e dignitoso per la finalità di cui al comma 1. Pertanto, non può assumere la funzione per più di tre praticanti contemporaneamente, salva l'autorizzazione rilasciata dal competente consiglio dell'ordine previa valutazione dell'attività professionale del richiedente e dell'organizzazione del suo studio.

9. Il tirocinio professionale non determina l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale.

10. Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorso un anno dall'iscrizione nel registro dei praticanti, può esercitare attività professionale solo in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso, in

ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace, e in ambito penale, nei procedimenti che in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore. L'abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito registro. Essa può durare al massimo cinque anni, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro, e cessa automaticamente alla scadenza del quinto anno dall'iscrizione.

11. Il CNF disciplina con regolamento:

a) le modalità di svolgimento del tirocinio e le relative procedure di controllo da parte del competente consiglio dell'ordine;

b) le ipotesi che giustificano l'interruzione del tirocinio, tenuto conto di situazioni riferibili all'età, alla salute, alla maternità e paternità del praticante avvocato, e le relative procedure di accertamento;

c) le condizioni e le modalità di svolgimento del tirocinio in altro Paese dell'Unione europea.

12. Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l'ordine del luogo ove intenda proseguire il tirocinio. Il consiglio dell'ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e rilascia al praticante un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulta regolarmente compiuto.

EMENDAMENTI

39.200

[DELLA MONICA](#), [CASSON](#), [CAROFIGLIO](#), [CHIURAZZI](#), [D'AMBROSIO](#), [GALPERTI](#), [LATORRE](#), [MARITATI](#), [LEGNINI](#), [BERTUZZI](#), [CECCANTI](#), [ADAMO](#), [NEROZZI](#)

V. testo 2

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 39 - *(Contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio)* - 1. Il tirocinio professionale consiste nell'addestramento tecnico e giuridico, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzato a fargli conseguire, nella consapevolezza del ruolo dell'avvocato nella società e nella giurisdizione, le capacità necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche.

2. Il Ministro della Giustizia disciplina con regolamento, sentiti il CNF, i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza, e acquisiti il parere del CSM per gli aspetti connessi alla funzionalità del sistema giudiziario e il parere del CNEL per gli aspetti di carattere economico e sociale.

a) le modalità di svolgimento del tirocinio e le relative procedure di controllo da parte del competente Consiglio dell'ordine;

b) le ipotesi che giustificano l'interruzione del tirocinio, tenuto conto di situazioni riferibili all'età, alla salute, alla maternità e paternità del praticante avvocato, e le relative procedure di accertamento;

c) le condizioni e le modalità di svolgimento del tirocinio in altro paese dell'Unione Europea.

d) le condizioni e le modalità di svolgimento del tirocinio presso gli uffici giudiziari, definite d'intesa con il Consiglio Superiore della Magistratura, al fine di assicurare al praticante avvocato un'adeguata formazione sull'esercizio della funzione giurisdizionale.

3. Presso il Consiglio dell'ordine è tenuto il registro dei praticanti avvocati, l'iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale.

4. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti avvocati e la cancellazione dallo stesso si applicano, in quanto compatibili, rispettivamente le disposizioni previste dall'articolo 16.

5. Il tirocinio è svolto in forma continuativa per ventiquattro mesi; la sua interruzione per oltre sei mesi, senza giustificato motivo, può comportare la cancellazione dal registro dei praticanti, salva la facoltà di chiedere nuovamente l'iscrizione nel registro, che potrà essere deliberata previa nuova verifica da parte del Consiglio dell'ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge.

6. Il tirocinio può essere svolto:

1) presso un avvocato, con funzioni di *dominus*;

2) presso l'Avvocatura dello Stato o ufficio legale di ente pubblico;

3) c), in altro paese dell'Unione Europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione;

4) presso uffici giudiziari aventi sede nel distretto di Corte di appello cui appartiene l'Ordine di iscrizione;

7. L'avvocato è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo proficuo e dignitoso per la finalità di cui al comma 1; pertanto, non può assumere la funzione di *dominus* per più di due praticanti contemporaneamente, salva l'autorizzazione rilasciata dal competente Consiglio dell'ordine previa valutazione dell'attività professionale del richiedente e dell'organizzazione del suo studio.

8. Il tirocinio professionale non determina l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale. In ogni caso al praticante, che svolga il tirocinio presso un avvocato, è dovuto, oltre ad un completo rimborso spese, un compenso commisurato all'apporto professionale prestato ovvero un compenso adeguato convenzionalmente pattuito.

9. Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato può esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso, in ambito civile di fronte al Tribunale e ai giudici di pace, e in ambito penale, nei procedimenti che in base alle norme vigenti anteriormente alla legge 16 luglio 1997, n. 254, rientrano nella competenza del Pretore. Il praticante avvocato può esercitare attività professionale anche presso altro avvocato che ne faccia richiesta. In tali casi il *dominus* deve esserne informato e il praticante svolge l'attività in sostituzione sotto il controllo e la responsabilità del delegante, dal quale riceve un giusto compenso per l'apporto professionale prestato.

10. Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l'ordine del luogo ove intenda proseguire il tirocinio. Il Consiglio dell'ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e gli rilascia un certificato atte stante il periodo di tirocinio che risulti regolarmente compiuto».

39.200 (testo 2)

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, LEGNINI, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 39 - (*Contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio*) - 1. Il tirocinio professionale consiste nell'addestramento tecnico e giuridico, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzato a fargli conseguire, nella consapevolezza del ruolo dell'avvocato nella società e nella giurisdizione, le capacità necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche.

2. Il Ministro della Giustizia disciplina con regolamento, sentiti il CNF, i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza, e acquisiti il parere del CSM per gli aspetti connessi alla funzionalità del sistema giudiziario e il parere del CNEL per gli aspetti di carattere economico e sociale.

a) le modalità di svolgimento del tirocinio e le relative procedure di controllo da parte del competente Consiglio dell'ordine;

b) le ipotesi che giustificano l'interruzione del tirocinio, tenuto conto di situazioni riferibili all'età, alla salute, alla maternità e paternità del praticante avvocato, e le relative procedure di accertamento;

c) le condizioni e le modalità di svolgimento del tirocinio in altro paese dell'Unione Europea.

d) le condizioni e le modalità di svolgimento del tirocinio presso gli uffici giudiziari, definite d'intesa con il Consiglio Superiore della Magistratura, al fine di assicurare al praticante avvocato un'adeguata formazione sull'esercizio della funzione giurisdizionale.

3. Presso il Consiglio dell'ordine è tenuto il registro dei praticanti avvocati, l'iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale.

4. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti avvocati e la cancellazione dallo stesso si applicano, in quanto compatibili, rispettivamente le disposizioni previste dall'articolo 16.

5. Il tirocinio è svolto in forma continuativa per ventiquattro mesi; la sua interruzione per oltre sei mesi, senza giustificato motivo, può comportare la cancellazione dal registro dei praticanti, salva la facoltà di chiedere nuovamente l'iscrizione nel registro, che potrà essere deliberata previa nuova verifica da parte del Consiglio dell'ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge.

6. Il tirocinio può essere svolto:

1) presso un avvocato, con funzioni di *dominus*;

- 2) presso l'Avvocatura dello Stato o ufficio legale di ente pubblico;
- 3) c), in altro paese dell'Unione Europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione;
- 4) presso uffici giudiziari aventi sede nel distretto di Corte di appello cui appartiene l'Ordine di iscrizione;

7. L'avvocato è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo proficuo e dignitoso per la finalità di cui al comma 1; pertanto, non può assumere la funzione di *dominus* per più di due praticanti contemporaneamente, salva l'autorizzazione rilasciata dal competente Consiglio dell'ordine previa valutazione dell'attività professionale del richiedente e dell'organizzazione del suo studio.

8. Il tirocinio professionale non determina l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale. In ogni caso al praticante, che svolga il tirocinio presso un avvocato, è dovuto, oltre ad un completo rimborso spese, un compenso commisurato all'apporto professionale prestato ovvero un compenso adeguato convenzionalmente pattuito.

9. Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato può esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso, in ambito civile di fronte al Tribunale e ai giudici di pace, e in ambito penale, nei procedimenti che in base alle norme vigenti anteriormente alla legge 16 luglio 1997, n. 254, rientravano nella competenza del Pretore. Il praticante avvocato può esercitare attività professionale anche presso altro avvocato che ne faccia richiesta. In tali casi il *dominus* deve esserne informato e il praticante svolge l'attività in sostituzione sotto il controllo e la responsabilità del delegante, dal quale riceve un giusto compenso per l'apporto professionale prestato.

10. Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l'ordine del luogo ove intenda proseguire il tirocinio. Il Consiglio dell'ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e gli rilascia un certificato atte stante il periodo di tirocinio che risulti regolarmente compiuto. Il tirocinio presso l'Avvocatura dello Stato, presso gli uffici legali delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici nonché presso gli uffici giudiziari deve essere svolto a titolo gratuito.».

39.201

CARUSO

V. testo 2

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

«2. Presso il consiglio dell'ordine è tenuto il registro dei praticanti avvocati, l'iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale.

3. Possono essere iscritti nel registro dei praticanti avvocati i laureati in giurisprudenza che abbiano superato una prova di ingresso, da tenersi con modalità informatiche presso ciascun consiglio dell'ordine del circondario avente sede nel capoluogo del distretto, tendente ad accertare la preparazione di base del candidato sui principi generali degli ordinamenti e sugli istituti giuridici fondamentali. La prova d'ingresso si svolge almeno due volte l'anno e non può essere ripetuta dal richiedente all'iscrizione nel registro per più di sei volte.

3-bis. La prova di ingresso informatica è disciplinata da regolamento adottato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite, con il quale sono determinati le caratteristiche ed il contenuto dell'archivio dei quesiti, i metodi per la somministrazione degli stessi ai candidati, l'attribuzione dei punteggi, le caratteristiche dei sistemi informativi e dei relativi elaborati e quant'altro attiene all'esecuzione della prova stessa ed alla conservazione, gestione ed aggiornamento dell'archivio dei quesiti. Il Ministro della giustizia si attiene, nell'emanazione del regolamento, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) predisposizione dell'archivio dei quesiti, previa classificazione degli stessi, in base a diversi livelli di difficoltà e tenuto conto che nelle materie codificate i quesiti devono concernere argomenti riferenti si ad almeno due terzi dei libri dei codici;

b) suddivisione dei quesiti in gruppi distinti per materia e per grado di difficoltà, affinché ogni quesito sia classificato in modo tale da consentirne il raggruppamento per materia e di distinguere le domande per grado di difficoltà, al fine di assicurare la assegnazione a ciascun candidato di un numero di domande di pari difficoltà;

c) aggiornamento costante dell'archivio;

d) assegnazione dei quesiti in modo che essi risultino diversi per ogni candidato nell'ambito di ciascuno gruppo per il quale la prova si svolga congiuntamente;

e) raggruppamento dei quesiti da sottoporre a ciascun candidato, in modo da assicurare la parità di trattamento tra i candidati, sia per il numero dei quesiti, sia per le materie sulle quali essi vertono sia per il grado di difficoltà per ciascuna materia;

f) previsione del numero delle domande da assegnare, della loro ripartizione per materia e del tempo massimo entro il quale le risposte devono essere date;

g) previsione che, nell'attribuzione dei punteggi, le risposte siano valutate in modo differente a seconda della difficoltà del quesito;

h) determinazione dei meccanismi automatizzati e relativa gestione per l'espletamento della prova di preselezione;

i) determinazione delle modalità di espletamento della prova informatica e della correzione della stessa, anche attraverso l'istituzione di apposite commissioni, formate, per la durata massima di due anni, da avvocati, magistrati e docenti universitari;

l) individuazione della data di entrata in vigore delle disposizioni relative alle nuove modalità di accesso al tirocinio e introduzione della disciplina transitoria eventualmente necessaria, con previsione, ove ritenuto utile, di sessioni di prove a carattere sperimentale.

3-ter. La prova informatica di ingresso si intende superata se è ottenuto un punteggio pari al 60 per cento di quello massimo conseguibile in caso di risposta esatta a tutti i quesiti, secondo la «tabella di punteggio» allegata al regolamento».

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 43, comma 1, sopprimere le parole: «di partecipare alla prova di preselezione informatica per»;

b) all'articolo 44, comma 1, sopprimere le parole: «, e che abbia superato la prova di preselezione informatica di cui all'articolo 45»;

c) all'articolo 44, sopprimere il comma 2;

d) sopprimere l'articolo 45;

e) all'articolo 47, comma 1 sopprimere le parole «è unica sia per la prova di preselezione informatica che per l'esame di Stato. Essa»;

f) all'articolo 48, comma 1, sopprimere le parole «, dopo il superamento della prova di ingresso, secondo quanto previsto dall'articolo 39».

39.201 (testo 2)

CARUSO

Respinto

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

«2. Presso il consiglio dell'ordine è tenuto il registro dei praticanti avvocati, l'iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale.

3. Possono essere iscritti nel registro dei praticanti avvocati i laureati in giurisprudenza che abbiano superato una prova di ingresso, da tenersi con modalità informatiche presso ciascun consiglio dell'ordine del circondario avente sede nel capoluogo del distretto, tendente ad accertare la preparazione di base del candidato sui principi generali degli ordinamenti e sugli istituti giuridici fondamentali. La prova d'ingresso si svolge almeno due volte l'anno e non può essere ripetuta dal richiedente all'iscrizione nel registro per più di sei volte.

3-bis. La prova di ingresso informatica è disciplinata da regolamento adottato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite, con il quale sono determinati le caratteristiche ed il contenuto dell'archivio dei quesiti, i metodi per la somministrazione degli stessi ai candidati, l'attribuzione dei punteggi, le caratteristiche dei sistemi informativi e dei relativi elaborati e quant'altro attiene all'esecuzione della prova stessa ed alla conservazione, gestione ed aggiornamento dell'archivio dei quesiti. Il Ministro della giustizia si attiene, nell'emanazione del regolamento, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) predisposizione dell'archivio dei quesiti, previa classificazione degli stessi, in base a diversi livelli di difficoltà e tenuto conto che nelle materie codificate i quesiti devono concernere argomenti riferenti si ad almeno due terzi dei libri dei codici;

b) suddivisione dei quesiti in gruppi distinti per materia e per grado di difficoltà, affinché ogni quesito sia classificato in modo tale da consentirne il raggruppamento per materia e di distinguere le domande per grado di difficoltà, al fine di assicurare la assegnazione a ciascun candidato di un numero di domande di pari difficoltà;

c) aggiornamento costante dell'archivio;

d) assegnazione dei quesiti in modo che essi risultino diversi per ogni candidato nell'ambito di ciascuno gruppo per il quale la prova si svolga congiuntamente;

e) raggruppamento dei quesiti da sottoporre a ciascun candidato, in modo da assicurare la parità di trattamento tra i candidati, sia per il numero dei quesiti, sia per le materie sulle quali essi vertono sia per il grado di difficoltà per ciascuna materia;

f) previsione del numero delle domande da assegnare, della loro ripartizione per materia e del tempo massimo entro il quale le risposte devono essere date;

g) previsione che, nell'attribuzione dei punteggi, le risposte siano valutate in modo differente a seconda della difficoltà del quesito;

h) determinazione dei meccanismi automatizzati e relativa gestione per l'espletamento della prova di preselezione;

i) determinazione delle modalità di espletamento della prova informatica e della correzione della stessa, anche attraverso l'istituzione di apposite commissioni, formate, per la durata massima di due anni, da avvocati, magistrati e docenti universitari;

l) individuazione della data di entrata in vigore delle disposizioni relative alle nuove modalità di accesso al tirocinio e introduzione della disciplina transitoria eventualmente necessaria, con previsione, ove ritenuto utile, di sessioni di prove a carattere sperimentale.

3-ter. La prova informatica di ingresso si intende superata se è ottenuto un punteggio pari al 60 per cento di quello massimo conseguibile in caso di risposta esatta a tutti i quesiti, secondo la «tabella di punteggio» allegata al regolamento. I costi per la costituzione e il funzionamento delle commissioni nonché per l'espletamento delle prove di esame devono essere a carico dei soggetti partecipanti alle prove.».

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 43, comma 1, sopprimere le parole: «di partecipare alla prova di preselezione informatica per»;

b) all'articolo 44, comma 1, sopprimere le parole: «, e che abbia superato la prova di preselezione informatica di cui all'articolo 45»;

c) all'articolo 44, sopprimere il comma 2;

d) sopprimere l'articolo 45;

e) all'articolo 47, comma 1 sopprimere le parole «è unica sia per la prova di preselezione informatica che per l'esame di Stato. Essa»;

f) all'articolo 48, comma 1, sopprimere le parole «, dopo il superamento della prova di ingresso, secondo quanto previsto dall'articolo 39».

39.202

LA COMMISSIONE

Approvato

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso il consiglio dell'ordine è tenuto il registro dei praticanti avvocati, l'iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale. Ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti è necessario aver conseguito la laurea in giurisprudenza».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

39.203

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Precluso

Al comma 2 sopprimere il secondo e il terzo periodo.

Conseguentemente sopprimere il comma 3.

39.204

D'ALIA, SERRA

Precluso

Al comma 2 sopprimere il secondo e il terzo periodo.

Conseguentemente sopprimere il comma 3,

39.205

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Precluso

Al comma 2, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

39.206

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Al comma 2, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

39.902

IL RELATORE

Ritirato

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

39.207

SACCOMANNO

Precluso dall'approvazione dell'em. 39.202

Al comma 2 sopprimere il secondo periodo.

39.208

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Precluso dall'approvazione dell'em. 39.202

Al comma 2, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: «Ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti è necessario aver conseguito la laurea in giurisprudenza».

Conseguentemente sopprimere il comma 3.

39.209

D'ALIA, SERRA

Precluso dall'approvazione dell'em. 39.202

Al comma 2, sostituire il secondo e terzo periodo con il seguente: «Sono ammessi a svolgere il tirocinio coloro che hanno conseguito una laurea specialistica, magistrale o del vecchio ordinamento in Giurisprudenza con una votazione non inferiore a 105 su 110.».

Conseguentemente sopprimere il comma 3.

39.210

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso dall'approvazione dell'em. 39.202

Al comma 2 sostituire il terzo periodo con il seguente: «I candidati dovranno essere ammessi allo svolgimento della prova d'ingresso entro quaranta giorni dalla domanda».

39.211

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Precluso dall'approvazione dell'em. 39.202

Al comma 2 sostituire il terzo periodo con il seguente: «I candidati dovranno essere ammessi allo svolgimento della prova d'ingresso entro trenta giorni dalla domanda».

39.212

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Precluso dall'approvazione dell'em. 39.202

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A tale prova di ingresso, il superamento della quale ha valore temporale indeterminato su tutto il territorio nazionale, potranno accedere anche i laureandi magistrali delle facoltà di giurisprudenza.».

39.213

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso dall'approvazione dell'em. 39.202

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A tale prova di ingresso, il superamento della quale ha valore temporale indeterminato su tutto il territorio nazionale, potranno accedere anche i laureandi magistrali delle facoltà di giurisprudenza.».

39.214

D'ALIA, SERRA

Precluso dall'approvazione dell'em. 39.202

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono esonerati dal sostenere la prova di ingresso coloro che abbiano completato con successo la scuola forense o siano stati ammessi e

stiano frequentando con profitto un dottorato di ricerca in una delle materie giuridiche di cui al seguente articolo 46, comma 1, lettera b) o coloro che abbiano conseguito la laurea magistrale con una votazione non inferiore a 105/110.».

39.700/1

[DELLA MONICA](#), [CASSON](#), [CAROFIGLIO](#), [CHIURAZZI](#), [D'AMBROSIO](#), [GALPERTI](#), [MARITATI](#), [PERDUCA](#), [NEROZZI](#)

Decaduto

All'emendamento 39.700, al capoverso «3-bis», sopprimere le parole: «, nonché per l'espletamento della prova di ingresso».

39.700

LA COMMISSIONE

Ritirato

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. I costi per la costituzione e il funzionamento delle commissioni, nonché per l'espletamento della prova di ingresso devono essere a carico dei singoli consigli dell'ordine».

39.215

[LEGNINI](#), [DELLA MONICA](#), [CASSON](#), [CAROFIGLIO](#), [CHIURAZZI](#), [D'AMBROSIO](#), [GALPERTI](#), [LATORRE](#), [MARITATI](#), [BERTUZZI](#), [NEROZZI](#)

Respinto

Sopprimere il comma 5.

39.216

[PORETTI](#), [PERDUCA](#), [BONINO](#)

Id. em. 39.215

Sopprimere il comma 5.

39.217

[PISTORIO](#), [BURGARETTA APARO](#), [OLIVA](#), [VILLARI](#)

Id. em. 39.215

Sopprimere il comma 5.

39.218

[D'ALIA](#), [SERRA](#)

Id. em. 39.215

Sopprimere il comma 5.

39.901/1

[DELLA MONICA](#), [CASSON](#), [CAROFIGLIO](#), [CHIURAZZI](#), [D'AMBROSIO](#), [PERDUCA](#), [LATORRE](#), [GALPERTI](#), [LEGNINI](#), [MARITATI](#), [BERTUZZI](#), [NEROZZI](#), [CECCANTI](#), [ADAMO](#)

Improcedibile

All'emendamento 39.901, al comma 5, ivi richiamato, sopprimere il primo ed il secondo periodo.

Conseguentemente, al terzo periodo, sopprimere la parola: «privato».

39.901/2

[GALPERTI](#), [LEGNINI](#), [DELLA MONICA](#), [CASSON](#), [CAROFIGLIO](#), [CHIURAZZI](#), [D'AMBROSIO](#), [PERDUCA](#), [LATORRE](#), [MARITATI](#), [BERTUZZI](#), [NEROZZI](#), [CECCANTI](#), [ADAMO](#)

Improcedibile

All'emendamento 39.901, al comma 5, ivi richiamato, sopprimere il primo ed il secondo periodo.

39.901/3

[DELLA MONICA](#), [CASSON](#), [CAROFIGLIO](#), [CHIURAZZI](#), [D'AMBROSIO](#), [GALPERTI](#), [LATORRE](#), [PERDUCA](#), [MARITATI](#), [BERTUZZI](#), [CECCANTI](#), [ADAMO](#), [NEROZZI](#)

Improcedibile

All'emendamento 39.901, al comma 5, ivi richiamato, dopo le parole: «impiego pubblico» inserire le seguenti: «solo nei casi in cui sia il divieto sia espressamente previsto dalle norme sull'impiego pubblico».

39.901/4

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, PERDUCA, LATORRE, MARITATI, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Improcedibile

All'emendamento 39.901, al comma 5, ivi richiamato, terzo periodo, sopprimere la parola: «privato».

39.901

LA COMMISSIONE

Approvato

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Lo svolgimento del tirocinio è incompatibile con qualunque rapporto di impiego pubblico.

Al praticante avvocato si applicano le eccezioni previste per l'avvocato dall'articolo 18. Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato privato, purché con modalità ed orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento».

39.219

GALPERTI, LEGNINI, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, LATORRE, MARITATI, BERTUZZI, NEROZZI

Precluso

Al comma 5, sopprimere le parole: «con qualunque rapporto di impiego pubblico».

39.220

VICARI

Precluso

Al comma 5, primo periodo, sopprimere la parola: «pubblico».

39.221

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Precluso

Al comma 5, dopo le parole: «impiego pubblico» inserire le seguenti: «solo nei casi in cui sia il divieto sia espressamente previsto dalle norme sull'impiego pubblico».

Conseguentemente, al primo periodo, sopprimere la parola: «qualunque».

39.222

LEGNINI

Precluso

Al comma 5, dopo le parole: «rapporto di impiego pubblico» inserire le seguenti: «a tempo pieno».

39.223

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «con il compimento di altri tirocini professionali e con l'esercizio di attività di impresa» con le seguenti: «e con il compimento di altri tirocini professionali».

39.224

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Precluso

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «con il compimento di altri tirocini professionali e con l'esercizio di attività di impresa» con le seguenti: «e con il compimento di altri tirocini professionali».

39.225

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «al praticante avvocato» con le seguenti: «al praticante abilitato».

39.226

[PISTORIO](#), [BURGARETTA APARO](#), [OLIVA](#), [VILLARI](#)

Precluso

Al comma 5 secondo periodo, sostituire le parole: «al praticante avvocato» con le seguenti: «al praticante abilitato».

39.227

[PISTORIO](#), [BURGARETTA APARO](#), [OLIVA](#), [VILLARI](#)

Le parole da: «Al comma 6,» a: «anno"» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 6, sostituire le parole: «La sua interruzione per oltre sei mesi» con le seguenti: «La sua interruzione per oltre un anno», e sostituire le parole: «senza giustificato motivo» con le seguenti: «senza alcun giustificato motivo, anche di carattere personale».

39.228

[PORETTI](#), [PERDUCA](#), [BONINO](#)

Precluso

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: «La sua interruzione per oltre sei mesi» con le seguenti: «La sua interruzione per oltre un anno».

39.229

[PORETTI](#), [PERDUCA](#), [BONINO](#)

Respinto

Al comma 6 secondo periodo sostituire le parole: «senza giustificato motivo» con le seguenti: «senza alcun giustificato motivo anche di carattere personale».

39.230

[DELLA MONICA](#), [CASSON](#), [CAROFIGLIO](#), [CHIURAZZI](#), [D'AMBROSIO](#), [GALPERTI](#), [LATORRE](#), [MARITATI](#), [BERTUZZI](#), [CECCANTI](#), [ADAMO](#), [NEROZZI](#)

Respinto

Al comma 7, lettera a) sopprimere le seguenti parole: «, con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni;».

39.231

[D'ALIA](#), [SERRA](#)

Id. em. 39.230

Al comma 7, lettera a) sopprimere le parole: «con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni;».

39.232

[PORETTI](#), [PERDUCA](#), [BONINO](#)

Respinto

Al comma 7, lettera a), sostituire le parole: «non inferiore a cinque anni» con le seguenti: «di almeno due anni».

39.233

[PISTORIO](#), [BURGARETTA APARO](#), [OLIVA](#), [VILLARI](#)

Id. em. 39.232

Al comma 7, lettera a), sostituire le parole: «non inferiore a cinque anni» con le seguenti: «di almeno due anni».

39.234

[CARUSO](#)

Ritirato

Al comma 7, sostituire la lettera b), con le seguenti: «b)presso l'Avvocatura dello Stato o ufficio legale di ente pubblico. b-bis) per non più di dodici mesi presso un avvocato stabilito o presso un ufficio giudiziario.».

39.235

[DELLA MONICA](#), [CASSON](#), [CAROFIGLIO](#), [CHIURAZZI](#), [D'AMBROSIO](#), [GALPERTI](#), [LATORRE](#), [MARITATI](#), [BERTUZZI](#), [CECCANTI](#), [ADAMO](#), [NEROZZI](#)

Respinto

Al comma 7, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «, per non più di dodici mesi;».

39.236

D'ALIA, SERRA

Id. em. 39.235

Al comma 7, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «per non più di dodici mesi;».

39.239

MAZZATORTA, DIVINA

Ritirato

Al comma 7, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «l'attività di tirocinio presso gli uffici giudiziari è disciplinata ai sensi dell'articolo 42;».

39.237

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI (*)

Respinto

Al comma 7, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «per non più di sei mesi,».

(*) I senatori Poretti e Perduca aggiungono la firma in corso di seduta

39.238

D'ALIA, SERRA

Id. em. 39.237

Al comma 7, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «per non più di sei mesi,».

39.240

PORETTI, PERDUCA, BONINO

V. testo 2

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Il tirocinio potrà essere svolto pure presso due avvocati contemporaneamente nel caso, a richiesta del praticante su autorizzazione del competente consiglio dell'ordine, si possa presumere che la mole di lavoro di uno di essi non sia tale da permettere al praticante una sufficiente offerta formativa».

Al comma 9 aggiungere in fine il seguente periodo: «Tuttavia al praticante avvocato è dovuto, oltre ad un completo rimborso spese, un compenso commisurato all'apporto dato per l'attività affettivamente svolta oppure quello convenzionalmente pattuito che non deve mai essere inferiore al minimo fissato dal Consiglio nazionale forense ed aggiornato annualmente».

39.240 (testo 2)

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Le parole da: «Dopo il comma» a: «formativa.» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Il tirocinio potrà essere svolto pure presso due avvocati contemporaneamente nel caso, a richiesta del praticante su autorizzazione del competente consiglio dell'ordine, si possa presumere che la mole di lavoro di uno di essi non sia tale da permettere al praticante una sufficiente offerta formativa. Il tirocinio presso l'Avvocatura dello Stato, presso gli uffici legali delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici nonché presso gli uffici giudiziari deve essere svolto a titolo gratuito.».

Al comma 9 aggiungere in fine il seguente periodo: «Tuttavia al praticante avvocato è dovuto, oltre ad un completo rimborso spese, un compenso commisurato all'apporto dato per l'attività affettivamente svolta oppure quello convenzionalmente pattuito che non deve mai essere inferiore al minimo fissato dal Consiglio nazionale forense ed aggiornato annualmente».

39.241

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Precluso

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Il tirocinio potrà essere svolto pure presso due avvocati contemporaneamente nel caso, a richiesta del praticante su autorizzazione del competente consiglio dell'ordine, si possa presumere che la mole di lavoro di uno di essi non sia tale da permettere al praticante una sufficiente offerta formativa.».

39.242**CARUSO****Ritirato**

Al comma 8, sopprimere le parole: «e dignitoso».

39.243**D'ALIA, SERRA****Respinto**

Al comma 8, sostituire la parola: «Pertanto» con le seguenti: «Di norma,».

39.244**CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, NEROZZI****V. testo 2**

Al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo: «In ogni caso al praticante avvocato, è dovuto, oltre al rimborso spese, un adeguato compenso commisurato all'apporto dato per l'attività effettivamente svolta ovvero quello convenzionalmente pattuito.».

39.244 (testo 2)**CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, NEROZZI****Respinto**

Al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo: «In ogni caso al praticante avvocato, è dovuto, oltre al rimborso spese, un adeguato compenso commisurato all'apporto dato per l'attività effettivamente svolta ovvero quello convenzionalmente pattuito. Il tirocinio presso l'Avvocatura dello Stato, presso gli uffici legali delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici nonché presso gli uffici giudiziari deve essere svolto a titolo gratuito.».

39.245**PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI****V. testo 2**

Sostituire il comma 9, con il seguente:

«9. Il tirocinio professionale non determina l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale. Il titolare dello studio legale riconosce al tirocinante un'equa retribuzione per l'attività effettivamente espletata nell'ambito delle attività di tirocinio.».

39.245 (testo 2)**PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI****Respinto**

Sostituire il comma 9, con il seguente:

«9. Il tirocinio professionale non determina l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale. Il titolare dello studio legale riconosce al tirocinante un'equa retribuzione per l'attività effettivamente espletata nell'ambito delle attività di tirocinio. Il tirocinio presso l'Avvocatura dello Stato, presso gli uffici legali delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici nonché presso gli uffici giudiziari deve essere svolto a titolo gratuito.».

39.246**D'ALIA, SERRA****Respinto**

Al comma 9, dopo le parole: «non determina» aggiungere le seguenti: «di norma».